



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°83 del 18/12/2015)
(Modificato con deliberazione consiliare n°28 del 30/04/2016)
(Modificato con deliberazione consiliare n°14 del 26/01/2018)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Categoria delle località
- Art. 4 - Stagione turistica. Maggiorazione delle tariffe.
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Gestione del servizio
- Art. 7 - Funzionario Responsabile
- Art. 8 - Attribuzioni del personale addetto

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- Art. 9 - Tipologia e quantità degli impianti
- Art.10 - Autorizzazioni
- Art.11 - Pubblicità effettuata in difformità di leggi e regolamenti
- Art.12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali
- Art.13 - Spostamento degli impianti

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 14 - Definizione mezzi pubblicitari
- Art. 15 - Presupposto dell'imposta
- Art .16 - Pubblicità permanente e temporanea
- Art. 17 - Soggetto passivo
- Art. 18 - Computo superficie tassabile
- Art. 19 - Pubblicità varia
- Art. 20 - Pubblicità mediante locandine
- Art. 21 - Esenzioni
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Pagamento dell'imposta

CAPO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 25 - Richiesta del servizio
- Art.26 - Modalità per le affissioni
- Art.27 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni
- Art.28 - Pagamento dei diritti
- Art.29 - Rimborso dei diritti pagati
- Art.30 - Spazi privati per le affissioni di manifesti

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 31 - Sanzioni ed interessi
- Art. 32 - Sanzioni amministrative
- Art. 33 - Riscossione coattiva
- Art. 34 - Contenzioso

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35 - Rinvio
- Art. 36 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n°446, disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i..

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Gaeta ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe IV.

ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune di Gaeta ha suddiviso le località del proprio territorio in due categorie, in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del Decreto Legislativo 507/93.
2. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 100% della tariffa normale. Appartengono alla categoria speciale le località elencate nell'**allegato "A"** che forma parte integrante del presente regolamento. Le località non comprese nell'elenco di cui sopra, ricadono nella categoria normale.
3. Le fattispecie soggette all'imposta sulla pubblicità collocate in vie appartenenti alla categoria normale intersecanti vie in categoria speciale, appartenenti ad un unico esercizio commerciale facente angolo, vengono tassate con la tariffa della categoria speciale.

ART. 4 - STAGIONE TURISTICA - MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Comune di Gaeta, in quanto inserito negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Regione, in relazione a rilevanti flussi turistici e ad elevati indici di ricettività alberghiera, applica nei mesi di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE una maggiorazione del 50% alle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del Decreto Legislativo 507/93 nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, alle tariffe per le pubbliche affissioni di cui all'art.19.

ART. 5 - TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in deroga all' art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n.212, sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Tali tariffe sono individuate entro i limiti fissati dal Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i..

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune. Tuttavia il Comune può affidare il suddetto servizio in concessione ai soggetti iscritti nell'Albo dei Concessionari previsto dall'art.53 comma 1 del Decreto Legislativo 446/97, qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico funzionale, secondo le prescrizioni dettate dallo stesso decreto.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il potere di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti, apporre il visto di esecutività sui ruoli e quello di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Gli agenti del Comando di Polizia Municipale e il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni esercitano controlli sulla effettuazione delle affissioni dirette e della pubblicità abusiva.
2. Gli addetti, di cui al precedente punto, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a eseguire sopralluoghi e accertamenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 9 - TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

1. La tipologia degli impianti pubblicitari da installare nel territorio comunale è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il Piano disciplina la distribuzione sia degli impianti pubblicitari che degli impianti per le pubbliche affissioni.
2. I criteri, a cui si dovrà fare riferimento, per la stesura del Piano Generale degli Impianti sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il Piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il Piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti, nonché di concrete esigenze di sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del Piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi con le norme del C.d.S. (Decreto Legislativo 285/92), al Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso (D.P.R. 495/92) ed al Regolamento di polizia municipale e traffico;
 - e) il Piano può essere adeguato, integrato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
3. In conformità a quanto disposto dall'art.18, comma 3, del D.Lgs 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune di Gaeta al 31/12/2013 era costituita da 21.090 abitanti, la superficie complessiva degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni risulta essere di mq 591.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione:
 - 10% per affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.
 - 10% per affissioni degli annunci mortuari. Al fine di regolamentarne l'affissione è stato predisposto opportuno disciplinare che è parte integrante del presente regolamento **Allegato "B"**;
 - 65% per le affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
 - 15% per le affissioni dirette.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI.

1. L'installazione o la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade statali, regionali e provinciali, è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da

parte dell'Ente proprietario della strada. Chiunque intenda esporre forme e mezzi pubblicitari, nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune di Gaeta.

2. La domanda deve contenere:
 - le generalità, domicilio del richiedente e codice fiscale se trattasi di persona fisica o di impresa individuale;
 - nel caso di richiedente diverso da persona fisica o impresa individuale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e la partita iva, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore;
 - il motivo per cui si chiede l'esposizione;
 - la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione del manufatto con i relativi elaborati tecnici.La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'esposizione sia esente dall'imposta.
3. Per una disciplina più dettagliata dell'autorizzazione all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti.

ART. 11 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dalla normativa vigente.

ART. 12 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, il pagamento dell'imposta non esclude il pagamento del canone d'affitto; qualora la pubblicità sia effettuata su beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, il pagamento dell'imposta non esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 13 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti qualora si determinino situazioni di forza maggiore, imprevedibili o dichiarate pubbliche esigenze.

2. Chiunque, per lavori o altre cause effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa in dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 14 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La definizione dei “Mezzi Pubblicitari” è contenuta nell’art.47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con il D.P.R. 495/92, con le modifiche introdotte da D.P.R. 610/96.

ART. 15 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni) in luoghi pubblici e aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell’imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’impresa o di ogni altra attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono gli edifici pubblici nonché i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, i pubblici esercizi o attività commerciali ove chiunque può accedere , anche se solo in momenti determinati e con l’osservanza delle condizioni e limitazioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo stesso.

ART.16 PUBBLICITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA

1. L’imposta di pubblicità può essere “permanente” (annuale) o “temporanea”. Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 gg. (cartelli saldi, cartelli offerte varie, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.). Oltre tale termine si applica la tariffa annuale.

ART. 17 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 18 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è possibile circoscrivere il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, la superficie imponibile deve essere determinata in relazione ad ogni singola faccia con arrotondamento per ciascuna di esse, anche nel caso in cui venga riportato su entrambe le facce il medesimo messaggio pubblicitario.
5. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
6. L'iscrizione pubblicitaria costituita da lettere separate applicate anche a notevole distanza le une dalle altre, dovrà essere racchiusa nella superficie della minima figura piana geometrica che la comprende.
7. I festoni di bandierine e simili, riferibili al medesimo soggetto passivo, collegati in connessione tra loro, si considerano come unico mezzo pubblicitario.
8. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.
Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce esterna che vi si proietta.
9. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 19 PUBBLICITÀ VARIA

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
2. L'attività di volantinaggio è effettuata nel rispetto del seguente divieto:

a) è vietata la collocazione dei volantini sui parabrezza delle autovetture (ordinanza N°293 del 19/07/1995). Nel caso di inosservanza di tale disposizione, è ritenuta responsabile della violazione la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario.

Quando non sia individuato l'autore materiale della violazione, responsabile del mancato rispetto del divieto è colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, la tariffa è giornaliera per ciascun apparecchio emittente. In ogni caso tale forma di pubblicità, previa richiesta presso l'ufficio di Polizia Urbana, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 di ogni giorno settimanale esclusa la domenica ed i festivi. È vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare i limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

ART. 20 PUBBLICITÀ MEDIANTE LOCANDINE

1. È consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e all'interno dei locali aperti al pubblico.
2. Il pagamento dell'imposta vale come titolo autorizzativo.
3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Comune recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse.

ART. 21 - ESENZIONI

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art.17 del Decreto Legislativo 507/93, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
2. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
3. La pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, rivolta all'interno di impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 22 - DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui

consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute o la cessazione della pubblicità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

2. La dichiarazione, redatta su apposito modulo, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente.

ART. 23 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno oppure, in caso di pagamento rateizzato ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Decreto Legislativo 507/93, secondo le modalità seguenti:
 - prima rata al 31 gennaio,
 - seconda rata al 31 marzo,
 - terza rata al 30 giugno,
 - quarta rata al 30 settembre.
2. Il Comune di Gaeta potrà prevedere la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento tramite bollettino/bonifico postale, o con altre modalità.

CAPO IV

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, di esclusiva competenza comunale, è inteso a garantire l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

ART. 25 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare apposita commissione all'ufficio affissioni.
2. La commissione, a pena di nullità, deve specificare quanto segue:
 - quantità e formato dei manifesti da affiggere,
 - indicazione della categoria in cui esporre i manifesti, in mancanza verrà applicata la percentuale del 30%;
 - indicazione, anche sintetica, del titolo della campagna pubblicitaria;
 - data di inizio e durata dell'esposizione.Alla commissione, pena di nullità della stessa, deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto delle peculiari procedure amministrative a cui sono sottoposti.
3. Ai fini di una razionalizzazione dell'attività, il Funzionario Responsabile può stabilire la durata e i quantitativi massimi che possono essere richiesti in ogni commissione.
4. I manifesti con misure difformi da cm. 70x100, multipli o sottomultipli fino a 50x70 non vengono accettati per la pubblica affissione.
5. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso per i singoli pezzi che lo compongono.
6. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio competente la commissione completa degli elementi di cui al comma precedente.
7. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico, timbrato dal Comune. In detto registro dovranno essere altresì annotate le eventuali comunicazioni di cui ai punti 4-5-7-8 dell'art.22 del Decreto Legislativo 507/93.
8. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

9. L'accettazione della commissione è in ogni caso subordinata alla disponibilità degli spazi affissivi.
10. Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con un timbro riportante, oltre l'indicazione dell'ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.
11. La successiva integrazione, del solo numero dei manifesti, di una commissione già presentata non costituisce nuova o separata commissione. Tutte le altre variazioni, compresa la modifica del messaggio pubblicitario, sono considerate nuove e distinte commissioni e come tali verranno annotate nell'apposito registro cronologico.
12. Eventuali variazioni o aggiunte da sovrapporre ai manifesti sono considerate nuove e distinte commissioni.
13. Relativamente alle affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti" il Comune dispone a carico degli interessati una cauzione di € 300,00 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi anticipatamente nelle casse dell'ufficio affissioni che ne rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine dell'esposizione se risultata regolare.
In difetto il servizio affissioni comunali avrà diritto di rivalersi per la relativa competenza tributaria scoperta.
14. Sia il richiedente che colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano in ogni caso direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge vigenti in materia penale, civile e fiscale.
15. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
16. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti affissi.

ART. 26 - MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

1. I manifesti devono pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura:
 - a) almeno due giorni prima di quello richiesto per l'affissione, per i manifesti di natura commerciale;
 - b) almeno il giorno prima per gli altri manifesti.
2. Il servizio di urgenza potrà essere reso, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 10,00 del mattino.
3. Per le affissioni aventi carattere di urgenza si applica la maggiorazione del 10% del diritto previsto (minimo € 25,82) per ciascuna commissione.

ART. 27 MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio proporzionale alla durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta verranno distrutti dopo 3 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso non si disponga della scorta predetta, o la stessa sia esaurita, il Comune, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi, viene a cessare se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

ART. 28 - PAGAMENTO DEI DIRITTI

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. È consentito il pagamento del diritto mediante bollettino postale e/o bonifico bancario.

ART. 29 - RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi stabiliti dall'art. 22 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In ogni altro caso, la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

ART. 30 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DI MANIFESTI

1. Nel Comune di Gaeta è vietata l'installazione di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti da parte di privati.
2. Gli assiti, gli steccati, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i recinti di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione del diritto di affissione.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per l'affissione di manifesti, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria, come determinata nell'art. 9, comma 4, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

1. Per le violazioni alle norme tributarie si applicano le sanzioni di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 473/97 e all'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97 e s.m.i..
2. Prima che sia intervenuta qualsiasi forma di accertamento da parte dell'ente, è consentita al trasgressore la possibilità di sanare spontaneamente il versamento previsto con l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.i.
3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24.11.1981 n° 689.
2. Per la violazione delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, verrà applicata la sanzione amministrativa da € 206,00 a € 1.549,00 con notifica agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Verrà disposta altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.

ART. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le imposte, i diritti, le sanzioni e gli interessi indicati negli atti di accertamento, non versati nel termine di 60 gg. dalla notifica degli stessi, sono riscosse a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73 ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal R.D. 639/1910.

ART. 34 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui al Decreto Legislativo n° 546 del 31/12/1992 e s.m.i.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i..

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare previgente.

ALLEGATO A

(ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO)

ELENCO DELLE LOCALITÀ, VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN CATEGORIA SPECIALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 4 del DECRETO LEGISLATIVO 507/93).

ELENCO VIE IN CATEGORIA SPECIALE

ZONA SERAPO:

- VIA MARINA DI SERAPO
- VIA FONTANIA
- CORSO ITALIA

ZONA CENTRO:

- VIA GARIBALDI
- LUNGOMARE CABOTO (DA VILLA DELLE SIRENE ESCLUSA A PIAZZA BONELLI)
- CORSO CAVOUR
- VIA MAZZINI

ALLEGATO B

DISCIPLINARE AFFISSIONI NECROLOGI

Così come stabilito dall'articolo 9, comma 5 del Regolamento comunale, le affissioni dei necrologi nel territorio del Comune di Gaeta viene così disciplinata:

- 1.** è vietata l'autoaffissione dei manifesti salvo l'indisponibilità del pubblico servizio; in tal caso è concesso alle agenzie di pompe funebri di procedere in proprio alle affissioni unicamente dei manifesti riguardanti annunci funebri ed unicamente sulle tabelle destinate a tale scopo (colore grigio), provvedendo inoltre, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale ed a pagare i diritti dovuti;
- 2.** il formato dei manifesti di lutto, partecipazione e ringraziamento è stabilito nelle seguenti misure: base cm 50 altezza cm 35. Non si darà corso ad affissioni di diverso formato da quello stabilito nel presente disciplinare;
- 3.** le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate nei normali orari di apertura al pubblico dell'ufficio affissioni;
- 4.** (abrogato)
- 5.** la durata massima di esposizione consentita per i suddetti manifesti è pari a giorni 3 (tre) con decorrenza dal giorno in cui è avvenuta l'affissione;
- 6.** tutti i manifesti, ad esclusione di quelli autoaffissi, debbono essere timbrati dall'ufficio affissione con la data di scadenza. Dal termine di validità dell'affissione i manifesti debbono essere coperti o con altri annunci o con fogli bianchi.